

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

OSSERVA

Con sentenza del 14 agosto 2006, il Tribunale di Brescia in composizione monocratica assolveva I.S., cittadino extracomunitario, dal reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, (come modificato con L. n.189 del 2002), perché il fatto non sussiste.

Tale decisione era motivata dal giudicante sul rilievo che l'ordine di allontanamento emesso dal questore di Bergamo era privo di adeguata motivazione relativamente all'impossibilità del trattenimento di detto straniero presso un centro di permanenza temporanea, limitandosi ad affermare, genericamente, l'impossibilità di trattenere lo straniero presso un Centro di Permanenza Temporanea "per indisponibilità dei posti", sicché esso andava disapplicato e che ciò comportava, sul piano dell'elemento oggettivo della fattispecie contestata, "l'insussistenza del presupposto della condotta incriminata".

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il procuratore generale presso la corte di appello di Brescia, deducendo, sotto il profilo dell'erronea applicazione della legge penale e con riferimento alla ritenuta illegittimità del provvedimento del questore, che il suddetto provvedimento, anche in base al più recente orientamento giurisprudenziale in argomento, presentava adeguata motivazione relativamente alle ragioni della mancata adozione della procedura di ricovero presso un centro di permanenza temporanea, evidenziando che il sindacato giurisdizionale sull'atto amministrativo non poteva estendersi al controllo di merito sulla fondatezza o meno delle ragioni di fatto o di diritto che lo giustificavano.

Il ricorso è fondato.

Seppure deve condividersi l'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui il tribunale è senz'altro tenuto ad esercitare un controllo in merito alla legittimità dell'ordine di allontanamento del questore, giacché secondo l'ormai consolidato orientamento di questa Corte, in presenza di norme penali che sanzionano l'inottemperanza a un ordine della pubblica amministrazione, "il giudice penale deve verificare la legittimità del provvedimento amministrativo presupposto del reato, sia sotto il profilo sostanziale, sia sotto quello formale, con riferimento a tutti e tre i vizi tipici che possono determinare l'illegittimità degli atti amministrativi, e cioè la violazione di legge, l'incompetenza e l'eccesso di potere" (in tal senso, ex multis, con riferimento all'a contravvenzione al foglio di via obbligatorio di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 2, Cass., Sez. 1, 21 ottobre 1996, Genovesi, Rv 204339), il ricorso del procuratore generale merita senz'altro accoglimento, in quanto il provvedimento che ha intimato ad I.S. di lasciare il territorio dello Stato entro cinque giorni dalla notifica deve ritenersi adeguatamente motivato, facendo esso riferimento, da un lato, all'esistenza di un provvedimento di espulsione del prefetto e, dall'altro, con la indicazione, "ai fini del D.Lgs. 25 luglio 1998, art. 14, comma 5 bis", delle ragioni (indisponibilità di posti) che non consentivano il trattenimento dello straniero presso un centro di permanenza temporanea).

Al riguardo è sufficiente rilevare che la motivazione contenuta nel provvedimento del questore ("non è stato possibile trattenere lo straniero presso il Centro di Permanenza Temporanea per indisponibilità dei posti) seppure concisa, non può certo ritenersi inesistente o apparente, con

conseguente carenza del vizio di violazione di legge (per omessa motivazione) ritenuto nel provvedimento impugnato.

Alla stregua di quanto precede la sentenza del Tribunale di Brescia deve essere annullata con rinvio allo stesso tribunale per nuovo giudizio, non trovando applicazione nel caso in esame l'art. 569 c.p.p., comma 4, in quanto la sentenza annullata è stata pronunciata all'esito di giudizio abbreviato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Brescia.